



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23051

Data: 01/12/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 27/11/2023 relativo all'incontro (23109) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 26/11/2023 tra HC Aosta Gladiators U19 (612) e Kaltern / Ritten U19 (042).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 2 giornate inflitta all'atleta **Fraschetta Gianmarco** (n. tessera 86045) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 75.5 (VI) del Regolamento Ufficiale di Gioco.

**Diffida** inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612)** ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. Comuni 2023 - 2024.

**Diffida** inflitta alla squadra dell' **S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042)** ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. Comuni 2023 - 2024.

D) Motivazione:

**Fraschetta Gianmarco** (n. tessera 86045)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 35.04, il predetto giocatore, dopo che la propria squadra aveva segnato il terzo gol, festeggiava con i compagni nei pressi della porta della squadra avversaria e guardando il portiere che aveva subito il gol, esultava, sputando verso il medesimo, senza colpirlo.

Veniva pertanto punito con una penalità di partita per cattiva condotta per comportamento antisportivo in base alla Regola 75.5 (VI) del Regolamento Ufficiale di Gioco IIHF 2023/2024.

Ciò premesso, l'illecito comportamento contestato si configura come gravemente antisportivo in quanto idoneo a ledere la dignità del portiere avversario, per di più nel momento in cui lo stesso aveva appena subito un gol.

Conseguentemente, non essendo mai tollerabile che la legittima esultanza sportiva sfoci in comportamenti di derisione e di scherno nei confronti degli avversari, appare doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato

**A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612)**

Dal rapporto arbitrale emerge che - durante la partita - il direttore di gara provvedeva più volte a richiamare i giocatori di entrambe le squadre e ad invitare i rispettivi staff a verificare il corretto utilizzo del paracollo degli atleti. Durante la partita veniva anche punito un giocatore in quanto indossava un paracollo modificato (paracollo arrotolato con il nastro).

Ciò premesso, si invitano e diffidano entrambe le società ad uniformarsi alle regole dettate dalle N.O.F.A. correnti, in ordine alla regolarità dell'equipaggiamento dei giocatori, con avvertimento che, in difetto, verranno adottate sanzioni disciplinari più severe.

**S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042)**



Dal rapporto arbitrale emerge che - durante la partita - il direttore di gara provvedeva più volte a richiamare i giocatori di entrambe le squadre e ad invitare i rispettivi staff a verificare il corretto utilizzo del paracollo degli atleti. Durante la partita veniva anche punito un giocatore in quanto indossava un paracollo modificato (paracollo arrotolato con il nastro).

Ciò premesso, si invitano e diffidano entrambe le società ad uniformarsi alle regole dettate dalle N.O.F.A. correnti, in ordine alla regolarità dell'equipaggiamento dei giocatori, con avvertimento che, in difetto, verranno adottate sanzioni disciplinari più severe.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi